

LAVOROdi **GIORGIA GRANATI****Assegno unico e universale: ulteriori chiarimenti dall'Inps**

Con il messaggio 20.04.2022, n. 1714, l'Istituto di previdenza ha fornito nuove precisazioni sulle possibili maggiorazioni agli importi ordinari.

A decorrere dal 1.03.2022, il **D.Lgs. 29.12.2021, n. 230** ha istituito l'Assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, tenuto conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

L'Inps, con il **messaggio 1714/2022**, ha fornito alcune precisazioni in merito alla disciplina dell'assegno.

Innanzitutto, per il **riconoscimento della maggiorazione per genitori entrambi lavoratori**, rilevano i redditi da lavoro dipendente o assimilati, nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d'impresa, gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL e i redditi derivanti da lavoro agricolo, sia autonomo che da bracciante. Inoltre, per il **riconoscimento delle maggiorazioni in caso di nuclei numerosi**, ove siano presenti nel nucleo figli con genitori diversi, le maggiorazioni in argomento spettano unicamente ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli (ad esempio, in un nucleo composto da 4 figli nel quale i 2 genitori facenti parte del nucleo ISEE hanno in comune solo 3 dei 4 figli dichiarati nella DSU, la maggiorazione spetta al 100% al genitore, madre o padre, di tutti e 4 figli presenti nel nucleo). Per quanto attiene alla **determinazione del numero totale di figli**, si chiarisce che sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all'Assegno unico.

In caso di **genitori separati**, l'assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore se, da un provvedimento del giudice o da un accordo scritto tra le parti, risulta che quel genitore ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale ovvero l'affidamento esclusivo. L'assegno viene altresì sempre erogato a un solo genitore se il giudice, nel provvedimento che disciplina la separazione di fatto, legale o il divorzio dei genitori, ha disposto che dei contributi pubblici usufruisca uno solo dei genitori.

L'Assegno unico è riconosciuto ai nuclei familiari anche per ciascun **figlio maggiorenne a carico**, fino **al compimento dei 21 anni di età**, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; svolga il servizio civile universale. Nell'ipotesi di **figlio maggiorenne, che non convive con alcuno dei genitori**, il figlio può comunque fare parte del nucleo dei suoi genitori in cui "viene attratto" se, nel secondo anno solare antecedente, il suo reddito complessivo lordo non è superiore alla soglia di 4.000 euro e se, nell'anno di riferimento dell'Assegno unico, tale reddito non supera l'importo pari a 8.000 euro. Il limite di reddito complessivo lordo, pari a euro 8.000, non si applica per i figli maggiorenni disabili.

Nell'ipotesi di **figli che raggiungono la maggiore età successivamente all'inoltro della domanda**, la norma prevede la possibilità che il figlio presenti domanda per conto proprio. In tale caso, la "scheda" del genitore decade e l'erogazione della prestazione prosegue direttamente al figlio maggiorenne, limitatamente alla quota di assegno a lui spettante.